



European
Social
Charter

Charte
sociale
européenne



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

11 février 2019


Pièce n° 3

Nursing up c. Italie
Réclamation n° 169/2018

**REPLIQUE DE *NURSING UP* AUX OBSERVATIONS DU
GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE
(texte original en italien)**

Enregistrée au Secrétariat le 11 décembre 2018

79050/17 3
B/2/1 PC -PC
V TJ NN ITA-NURSING UP



Nursing Up

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACATO PROFESSIONISTI SANITARI DELLA
FUNZIONE INFERMIERISTICA

Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma

Telefono: 06/5123395 – 06/5121699

Fax: 06/51885793

sito: www.nursingup.it

mail: info@nursingup.it

Pec: annamastrella@ordineavvocatiroma.org

mail: anna.mastrella@libero.it

**Department of the European Social Charter Directorate General
Human Rights and Rule of Law Council of Europe
F-67075, Strasbourg Cedex**

**Alla cortese attenzione del Segretario Esecutivo del Comitato
Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa**

RECLAMO COLLETTIVO N. 169/2018 – NURSING UP C/ ITALIA

Con riferimento alle osservazioni presentate, in data 17 settembre 2018, dal Governo Italiano in merito alla ricevibilità del reclamo collettivo avanzato dal Nursing Up, pare opportuno formulare – in via preliminare – delle precisazioni.

Al riguardo, si osservi che l'art. 6 del Protocollo addizionale alla Carta del 1995, prevede che *“il Comitato di esperti indipendenti può chiedere alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che ha presentato il reclamo di sottoporli per iscritto, entro un termine che avrà stabilito, informazioni ed osservazioni sulla ricevibilità del reclamo”*.

Il Governo Italiano, nelle proprie osservazioni, dapprima afferma il possesso, da parte del Nursing Up, del requisito della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 165/2001, con ciò confermando la sussistenza di uno dei requisiti fondamentali per la ricevibilità del reclamo stesso. Successivamente, tuttavia, non limitandosi a sollevare eccezioni e/o deduzioni in relazione alla sussistenza o meno dei requisiti di forma, quindi alla ricevibilità del reclamo,

entra - inopinatamente - nel merito della vicenda formulando osservazioni del tutto inconferenti ed avulse dal contesto normativo di riferimento.

Infatti, ai sensi dell'art. 7 del Protocollo addizionale alla Carta del 1995, solo dopo che il Comitato di esperti ha deciso che un reclamo è ricevibile *“...ne informa le Parti contraenti alla carta e chiede alla Parte Contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che presenta il reclamo, di sottoporgli per iscritto entro il termine stabilito ogni opportuna spiegazione o informazione, ed alle altre Parti contraenti al presente Protocollo di far pervenire le osservazioni da esse ritenute opportune entro lo stesso termine”*.

Dunque, il sistema dei reclami collettivi previsto dal Protocollo presuppone necessariamente la decisione sulla ricevibilità del reclamo da parte del Comitato e, solo successivamente, superato il suddetto vaglio di ammissibilità, invita le parti a presentare le loro considerazioni sul merito del reclamo.

Tale impostazione risulta confermata, in concreto, dal Comitato Europeo che, con la comunicazione formale del 19 luglio 2018, informa il Nursing Up di aver fissato termine fino al 18 settembre 2018 per la presentazione delle osservazioni scritte, da parte dello Stato Italiano, sulla ammissibilità del reclamo e sulle misure immediate ivi richieste.

Pertanto, per quanto rileva in questa sede, si osserva che ricorrono tutte le condizioni di ammissibilità del reclamo collettivo presentato dal Nursing Up, in quanto presentato per iscritto, con indicazione dei dati identificativi dell'organizzazione reclamante, firmato da persona autorizzata a rappresentare l'organizzazione reclamante, formulato da un sindacato nazionale avente il **requisito della rappresentatività** ai sensi dell'art 43 del D.lgs. 165/2001 contro uno Stato nel quale la Carta è in vigore e che ha accettato il sistema dei reclami collettivi, riguardante una o più disposizioni della carta, accettate dallo stato coinvolto.

Acclarata la ricevibilità del reclamo in oggetto, si impone una doverosa replica e precisazione in relazione alle argomentazioni, svolte dal Governo Italiano, con particolare riferimento alla dedotta volontà del legislatore di assicurare un legame vincolante tra la contrattazione nazionale e quella integrativa, in virtù del quale quest'ultima dovrebbe essere coerente e non potrebbe mettere in discussione l'approccio convenzionale nazionale. In sostanza, viene affermato un rapporto di dipendenza della contrattazione integrativa rispetto alla contrattazione nazionale, da cui discenderebbe la legittima esclusione, da parte del ccnl, dalla contrattazione decentrata dei soggetti sindacali che, seppur rappresentativi sulla base di norme di legge, non abbiano proceduto alla sua sottoscrizione.

Invero, il Nursing Up non ha mai sollevato contestazioni in merito ai possibili contenuti dello stipulando contratto integrativo, bensì doglianze relative al profilo soggettivo dello stesso, ossia alla individuazione dei soggetti sindacali legittimati a negoziare a livello di contrattazione decentrata, sostenendosi che il CCNL non può escludere dalla contrattazione integrativa sindacati individuati come rappresentativi in base a norme di legge, per il sol fatto che non si siano resi firmatari del contratto nazionale, e ciò senza alcuna pretesa di derogare a quest'ultimo. Al riguardo, sia consentito evidenziare che all'interno dell'Azienda Ospedaliera Niguarda ben 1.351 su circa 2.000 infermieri sono iscritti al Nursing Up. Orbene, non si comprende come, in una tale situazione, il Nursing Up che rappresenta un innegabile e notevole seguito di associati non possa partecipare alla contrattazione integrativa ed apportare in quella sede il proprio contributo.

Tale annotazione è di preminente rilevanza, atteso che le questioni relative al profilo soggettivo della contrattazione integrativa non vanno confuse con quelle attinenti ai suoi contenuti, posto che la eventuale e denegata violazione dei vincoli fissati dal ccnl potrebbe discendere anche da un contratto integrativo stipulato unicamente dalle oo.ss. firmatarie del ccnl.

Dunque, il contratto risulta rispettoso ovvero contrastante con i limiti e/o vincoli stabiliti dal ccnl in funzione dei suoi contenuti e non certo dei soggetti che l'hanno sottoscritto.

Peraltro, pare opportuno rammentare, a tal proposito, che se si ha riguardo agli istituti rimessi alla contrattazione integrativa (orario lavoro, mobilità, trattamenti economici accessori, igiene e sicurezza ecc..) è agevole rilevare come le norme risultanti dai contratti integrativi possano adempiere a due distinte funzioni.

Talvolta, esse svolgono una funzione suppletiva nel caso in cui disciplinino istituti che non sono stato oggetto di una regolamentazione predefinita da parte del ccnl; in tale ipotesi, posto che il contratto integrativo viene a colmare una lacuna nella regolamentazione dettata dal ccnl, è evidente l'interesse del sindacato rappresentativo a partecipare alla contrattazione integrativa, trattandosi di concordare una disciplina volta a regolamentare un istituto non normato dal ccnl e dunque non dipendente da questo. In tal caso, risulta del tutto inconferente il rilievo secondo cui la partecipazione alla contrattazione integrativa postulerebbe, per pretese ragioni logico-giuridiche, la firma del ccnl.

Le suesposte considerazioni risultano pertinenti anche per il caso in cui le disposizioni del contratto integrativo adempiano una funzione più propriamente esecutivo-applicativa della disciplina dettata dal ccnl.

In tale circostanza, non è dato comprendere la ragione per cui un sindacato rappresentativo non possa concorrere alla determinazione della disciplina di dettaglio applicativa di quella fissata dal ccnl, sebbene non firmatario dello stesso.

Parimenti infondata risulta la deduzione formulata dal Governo Italiano secondo cui in Nursing Up anche se non ha firmato il ccnl e, quindi, non può prendere parte alla contrattazione collettiva decentrata, può comunque parteciparvi per il tramite dei suoi rappresentanti eletti all'interno della RSU.

Al riguardo, controparte omette di sottolineare che la RSU è organismo collegiale costituito da almeno tre componenti eletti nelle liste di tutti i sindacati che hanno partecipato alle elezioni e non di un solo sindacato, come il Nursing Up, al quale gli stessi potrebbero anche non essere iscritti. In sostanza, i componenti della RSU rappresentano tutti i lavoratori e non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. Ogni componente della Rsu non rileva come singolo ma solo nel contesto di un organismo collegiale.

Ne deriva che la RSU non ha alcuna capacità rappresentativa del sindacato dalle cui dinamiche, anzi, risulta completamente avulsa ed estranea.

Le OO.SS. hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati nelle elezioni delle RSU, ma la RSU, una volta nominata, agisce autonomamente ed assume le proprie determinazioni al suo interno a maggioranza (doc. 1). A ciò si aggiunga che, proprio in ragione della natura collegiale, il rappresentante RSU non ha alcuna titolarità come singolo, né alcun potere decisionale né, quindi, alcun potere rappresentativo della organizzazione sindacale.

La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere ogni riferimento ai singoli componenti della stessa. E' proprio l'ARAN- organismo rappresentativo della pubblica amministrazione - che nel dettare i suoi orientamenti applicativi ha chiarito che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario.

Conseguentemente, la firma di un solo componente RSU – a titolo individuale – non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo, salvo espressa delega a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. (doc. 2)

In tale prospettiva, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non è agevole apprezzare in che modo il Nursing Up possa essere rappresentato in trattativa se la Rsu si compone di soggetti eletti nelle liste di tutti i sindacati che hanno partecipato alle elezioni e se nessuno di essi - preso

singolarmente - ha il diritto di espletare attività di rappresentanza del sindacato Nursing Up nelle cui liste è stato eletto, posto che la Rsu si esprime collegialmente.

Si evidenzia, altresì, che in sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU – organismo di rappresentanza elettiva del personale- è, unitamente alle OO.SS rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante. Tale circostanza conferma, ulteriormente, la totale e netta distinzione – sia sotto il profilo fattuale che giuridico - tra RSU e OO.SS. che, si traduce, peraltro, nel fatto che entrambe possono presentare piattaforme contrattuali distinte e separate che sarà compito dell'amministrazione valutare. (doc. 3)

Si rammenti ancora, sul punto, che le organizzazioni sindacali di categoria non hanno alcuna competenza né possono intervenire sulla composizione e sul funzionamento della RSU, né sui rapporti della medesima con le OO.SS firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Allo stesso modo, è di esclusiva competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni. (doc. 4) Così come, il monte ore dei permessi retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative ed il sindacato non ha titolo né a richiedere tali ore né a rispondere per tali ore in quanto di esclusiva competenza della Rsu quale organo collegiale. (doc. 5)

Tutto quanto sopra esposto induce a ritenere, inevitabilmente, che nella RSU l'eletto non si presenta inscindibilmente collegato, attraverso la lista, all'organizzazione sindacale, essendo previsto un sistema elettorale fortemente connesso alla base dei lavoratori e che è da escludersi che la RSU sia una rappresentanza sindacale di investitura puramente associativa alla stregua di una RSA.

Infatti, si osservi che, nonostante la lettera dell'art 5 dell'accordo collettivo nazionale quadro (ACQ) del 1998 preveda che le “RSU subentrano alle RSA”, di fatto non vi è una totale identificazione dei suddetti organismi, atteso che le seconde sono nominate dal sindacato e, quindi, in esso incardinate, con tutte le conseguenze connesse in termini di rappresentatività dello stesso e di dipendenza dalle politiche di esso.

Pertanto, stante l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal Governo Italiano, le misure richieste dal Nursing Up risultano legittime e meritevoli di accoglimento.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Nota Aran RS 145;
2. Nota Aran RS 41;
3. Nota Aran RS 35;
4. Nota Aran RS 134;
5. Nota Aran RS 101;

Roma, 12 ottobre 2018


Dott. Antonio De Palma, quale legale rappresentante NURSING UP,

Avv. Anna Mastrella

